



Bruxelles, 26 febbraio 2019

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE NEL QUADRO DEL REGOLAMENTO REACH

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Pertanto, a decorrere dalle ore 00.00 del 30 marzo 2019 (ora dell'Europa centrale) ("data del recesso")¹ il Regno Unito sarà un "paese terzo"².

La preparazione al recesso è una questione che non riguarda soltanto l'Unione europea e le autorità nazionali, ma anche i privati.

Poiché regna incertezza circa la ratifica dell'accordo sul recesso, si richiama l'attenzione di tutti i portatori di interessi, in particolare degli operatori economici, sulle ripercussioni giuridiche di cui si dovrà tenere conto quando il Regno Unito diventerà un paese terzo³.

Fatto salvo il periodo di transizione previsto nell'accordo di recesso⁴, a decorrere dalla data del recesso il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche⁵, non si applicherà più al Regno Unito. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti:

¹ A norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, può decidere all'unanimità che i trattati cessino di applicarsi ad una data successiva.

² Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

³ Il presente avviso integra le ampie informazioni fornite dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) in relazione al recesso del Regno Unito: <https://echa.europa.eu/uk-withdrawal-from-the-eu>

⁴ Cfr. la parte IV dell'*accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica* (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2019.066.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2019:066I:TOC>).

⁵ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

1. REGISTRAZIONE

1.1. RegISTRAZIONI di cui è titolare un dichiarante (fabbricante/produttore, importatore o rappresentante esclusivo) stabilito nel Regno Unito

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1907/2006, in linea generale le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli fabbricati o immessi sul mercato dell'Unione in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno devono essere registrate presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). Il dichiarante deve essere stabilito nell'Unione (articolo 3, punti 4, 9 e 11, del regolamento (CE) n. 1907/2006). Un fabbricante/produttore che sia stabilito in un paese terzo può designare una persona che agisce in qualità di "rappresentante esclusivo" (articolo 8 del regolamento (CE) n. 1907/2006). Il rappresentante esclusivo deve soddisfare i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di tenere a disposizione informazioni aggiornate sui quantitativi e sulla fornitura delle sostanze registrate.

A decorrere dalla data del recesso, una registrazione effettuata da un dichiarante (fabbricante/produttore, importatore o rappresentante esclusivo) stabilito nel Regno Unito non è più valida nell'Unione.

I fabbricanti/produttori stabiliti nel Regno Unito sono pertanto tenuti

- a trasferire la registrazione a un fabbricante o a un importatore nell'UE-27 (cioè nell'Unione europea senza il Regno Unito); oppure
- a designare un rappresentante esclusivo nell'UE-27 come titolare della registrazione per la sostanza.

L'ECHA ha pubblicato orientamenti dettagliati sulle modalità di trasferimento di una registrazione prima del recesso del Regno Unito⁶.

I fabbricanti/produttori stabiliti in un paese terzo e che si avvalgono di un rappresentante esclusivo stabilito nel Regno Unito sono tenuti a trasferire la registrazione a un rappresentante esclusivo nell'UE-27.

Gli importatori stabiliti nel Regno Unito e che forniscono sostanze, miscele o articoli all'UE-27 devono provvedere a che il fabbricante/produttore del paese terzo dal quale importano designi un rappresentante esclusivo nell'UE-27 in qualità di dichiarante per la sostanza.

1.2. Pertinenza per gli utilizzatori a valle nell'UE-27

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1907/2006, un utilizzatore a valle può usare una sostanza o una miscela in quantità pari o superiori a 1 tonnellata all'anno soltanto se è stata registrata a norma di detto regolamento.

⁶ https://echa.europa.eu/documents/10162/13552/how_to_transfer_uk_reach_registrations_en.pdf/1fb443ce-79de-6596-aae5-3f1033f1a5fb

Inoltre, a decorrere dalla data del recesso, una sostanza non registrata a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 non può più essere importata nell'UE-27 in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno.

Gli utilizzatori a valle sono pertanto tenuti a valutare se la sostanza utilizzata è stata registrata da un dichiarante stabilito nell'UE-27. In caso contrario, l'utilizzatore a valle deve:

- adattare di conseguenza la catena di approvvigionamento (cioè individuare un fornitore alternativo);
- contattare il dichiarante per assicurarsi che stia provvedendo a designare un rappresentante esclusivo; oppure
- registrare la sostanza in qualità di importatori o rappresentanti esclusivi designati dal dichiarante del Regno Unito.

L'ECHA ha pubblicato un elenco di tutte le sostanze registrate esclusivamente da soggetti giuridici stabiliti nel Regno Unito⁷.

1.3. Trasmissioni comuni di dati/dichiarante capofila

Gli articoli 11 e 19 del regolamento (CE) n. 1907/2006 prevedono la trasmissione comune di una registrazione, con un dichiarante capofila.

Come indicato nella sezione 1.1 del presente avviso, a decorrere dalla data del recesso la registrazione da parte di una persona stabilita nel Regno Unito non è più valida. Se agiva in qualità di dichiarante capofila, tale persona è tenuta a intraprendere le azioni ivi definite (sezione 1.1). Se non intende provvedervi, uno degli altri dichiaranti della trasmissione comune deve assumere il ruolo di dichiarante capofila.

2. AUTORIZZAZIONE

2.1. Titolari dell'autorizzazione e richiedenti l'autorizzazione stabiliti nel Regno Unito

A norma dell'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, l'uso e l'immissione in commercio di sostanze elencate nell'allegato XIV di tale regolamento sono soggetti all'autorizzazione rilasciata dalla Commissione a tal fine.

A norma dell'articolo 62, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 3, punti 9, 11 e 13, del regolamento (CE) n. 1907/2006, il richiedente dell'autorizzazione e il titolare dell'autorizzazione devono essere stabiliti nell'Unione.

A decorrere dalla data del recesso, una domanda di autorizzazione presentata, o un'autorizzazione detenuta, da una persona stabilita nel Regno Unito non è più valida nell'Unione.

⁷ <https://echa.europa.eu/advice-to-companies>

Se la domanda di autorizzazione o la decisione di autorizzazione si applica agli utilizzatori a valle della catena di approvvigionamento del richiedente/titolare dell'autorizzazione in conformità dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, la cessazione della validità della domanda/autorizzazione riguarderà anche gli operatori stabiliti nell'UE-27, che non saranno più coperti dalla domanda/autorizzazione.

Non sono state adottate decisioni di autorizzazione che rientrino in questo scenario.

Per quanto riguarda le domande di autorizzazione pendenti che rientrano in questo scenario, al fine di garantire che gli utilizzatori a valle siano inclusi nella domanda, il richiedente stabilito nel Regno Unito deve provvedere a che

- la domanda sia trasferita prima della data del recesso a un soggetto giuridico stabilito nell'UE-27. Tale trasferimento deve essere il risultato di una modifica del soggetto giuridico (ad esempio, risultante da una fusione, una scissione o una vendita di attività), e la persona alla quale la domanda è trasferita deve essere un fabbricante, un importatore o un utilizzatore a valle delle sostanze incluse nell'ambito di applicazione della domanda di autorizzazione; oppure
- la domanda è trasferita a un rappresentante esclusivo stabilito nell'UE-27 con effetto dalla data del recesso.

Il richiedente deve comunicare all'ECHA la modifica del soggetto giuridico prima della data del recesso.

2.2. Pertinenza per gli utilizzatori a valle nell'UE-27

A norma dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, l'autorizzazione può comprendere l'utilizzo a valle di una sostanza.

Pertanto, gli utilizzatori a valle soggetti ad autorizzazione devono valutare se il richiedente dell'autorizzazione che copre l'uso che intendono fare di una sostanza sia stabilito nel Regno Unito.

In questo caso, l'utilizzatore a valle dovrebbe contattare il richiedente dell'autorizzazione per assicurarsi che quest'ultimo adotti le misure di cui alla sezione 2.1 del presente avviso. In alternativa, se la domanda di autorizzazione a copertura dell'uso dell'utilizzatore a valle è una domanda trasmessa in comune con altri soggetti giuridici dell'UE-27, l'utilizzatore a valle può ottenere la fornitura da un co-richiedente stabilito nell'Unione.

Il sito web dell'ECHA dedicato alla Brexit (<https://echa.europa.eu/uk-withdrawal-from-the-eu>) e il sito web della Commissione sulle sostanze chimiche (http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_en.htm) forniscono ulteriori informazioni. Se necessario, queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea
Direzione generale dell'Ambiente
Direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI